

Allegato "B" all'atto n. 2977

STATUTO

Adeguato ai sensi dell'art.101 c.2 D. Lgs.117/2017 e s.m.i.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita, con sede in Cagliari in via Monte Sabotino n.9, l'Associazione di volontariato con personalità giuridica, iscritta al Registro Regionale Persone Giuridiche della Regione Sardegna al n. 125 con Determinazione n.788 del 22/07/2009, che assume la denominazione "**CENTRO DOWN CAGLIARI**" - di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. La denominazione dell'associazione verrà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" e l'acronimo "ODV" solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la denominazione di "Centro Down Cagliari ODV - Organizzazione di Volontariato -. In tal caso l'assunzione della nuova denominazione non comporterà modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto RUNTS.

Al verificarsi di tale situazione l'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne

costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

5. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 2

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite prestate dei volontari associati.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5, comma 1, lettere a), d), i), l), p), w) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo;

radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione attuerà tali obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- operare a favore delle persone con sindrome di Down (o tri-

somia 21) ed altre forme di disabilità intellettiva ad eziologia genetica, attraverso interventi che concorrano, nell'ambito della co-progettazione, al sostegno del "sistema integrato" di interventi e servizi sociali con finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alle loro famiglie;

- dare ai familiari, ad iniziare dalla fase più critica della nascita di un bambino con tali disabilità, sostegno psicologico, informazioni corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

- ottenere il miglior inserimento della persona con sindrome di Down nelle strutture scolastiche, nelle attività lavorative e del tempo libero;

- affrontare i problemi delle persone adulte e quelli legati alla possibilità di una vita autonoma;

- contribuire allo studio, alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, all'informazione sulla sindrome, sulle cause che la provocano, sui problemi e sulle conseguenze che essa comporta nei suoi diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, giuridici, sanitari, assistenziali, previdenziali, economici e morali;

- sensibilizzare la pubblica opinione mediante la divulgazione di una corretta informazione scientifica sulla natura e sulle possibilità di prevenzione, diagnosi precoce, di terapia della

sindrome;

- offrire agli organi legislativi e di governo Statali, Regio-

nali e Locali una responsabile collaborazione

nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di

piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, espli-

cando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

- collaborare con associazioni, centri ed altre istituzioni

che operano a favore delle persone con disabilità intelletti-

va, al fine di studiare ed attuare azioni comuni

nell'interesse delle persone con sindrome di Down;

- contribuire alla formazione, preparazione ed aggiornamento

degli operatori socio-assistenziali e della sanità, di quelli

scolastici e parascolastici;

- promozione e formazione delle figure degli amministratori di

sostegno e dei tutori nominati dall'Autorità giudiziaria;

- promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e

il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei con-

fronti di persone con disabilità intellettiva, in applicazione

delle convenzioni ONU e delle leggi nazionali e locali;

- reperire i fondi occorrenti al perseguimento degli scopi di

cui al presente statuto, anche convenzionandosi con enti pub-

blici e privati o mediante pubbliche sottoscrizioni.

2. Previa apposita delibera del Consiglio Direttivo,

l'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e diret-

tamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

d) da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui dell'art.5 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, prestate in convenzione con enti pubblici o privati;

e) da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;

f) dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

g) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga

agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente che cessa per qualunque motivo di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano im-

poste dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Il patrimonio dell'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'associazione può associarsi qualunque persona senza distinzione di sesso, età, razza, religione e altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro (persone giuridiche)- fermo restando il limite del 50% delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'articolo 32, comma 2, del Codice Terzo Settore - che condividano gli obiettivi perseguiti dall'associazione e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. L'ammissione dei soci è permanente e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente nella quale dovrà essere indicata la disponibilità spazio temporale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'associazione ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In assenza della sottoscrizione da parte del volontario dell'impegno a svolgere regolarmente le attività di volontariato programmate, la domanda non potrà essere accolta. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni dalla data della domanda all'aspirante rifiutato.

3. Sull'eventuale diniego l'aspirante socio può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26

4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Gli associati minorenni, ben potendo aderire all'ente, avranno pieno diritto all'esercizio delle facoltà associative mediante gli strumenti di rappresentanza legale, attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo il quale dovrà dare risposta entro 7 giorni dalla richiesta. Alle operazioni di disamina presenzierà un membro del Consiglio Direttivo.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabi-

liti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato a correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso od esclusione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro l'anno solare di competenza, non abbia sottoscritto entro il 31 gennaio l'impegno annuale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'associazione o che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

Art. 13

Coloro che, sia persone fisiche che altri enti del Terzo Settore o persone giuridiche, condividendo gli obiettivi perse-

guiti dall'associazione contribuiscono volontariamente con erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni al sostentamento dell'associazione stessa, potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo "benemeriti" del Centro Down Cagliari. I "benemeriti", non sono tenuti al versamento della quota associativa annua, ed hanno identici diritti e doveri di tutti gli altri soci anche con riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea;

2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente;

4) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30, co.2, e 31, co.1, del D.LGS 117/2017 e s.m.i.

5) il Collegio Arbitrale.

Art. 15

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento della quota annuale se previsto.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

3. All'assemblea ogni avente diritto può conferire delega ad altro associato avente diritto di voto, ma non è consentito il cumulo di più di due deleghe.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello

della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza.

4. L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo

ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quando ne ricorrono le condizioni;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le modifiche statutarie;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione

dell'associazione.

- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 21

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Il consiglio direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea degli associati scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si

applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

6. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

8. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Asso-

ciazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il segretario.

9. È altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

Art. 22

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea anche in assenza di giusta causa.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- elegge il Presidente;

- elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;

- assume il personale;

- nomina il segretario;

- fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione;

- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assem-

blea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

- nomina i "benemeriti" del Centro Down così come individuati dall'art.12 dello Statuto;

- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;

- prende atto dei recessi degli associati.

5. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati e dei volontari;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

6.Oltre all'amministrazione dell'Associazione, è di competenza del consiglio direttivo ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

7. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo

può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

8. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 23

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 24

Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) cura la tenuta e la conservazione degli atti;

d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;

f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Art. 25

Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

2. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre

membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

3. L'organo di controllo rimane in carica per la durata del Comitato di Gestione. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017

ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti e dovranno essere pubblicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa sugli ETS.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza.

7. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Tutti i soprammenzionati libri possono essere visionati dagli associati, previa richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo il quale dovrà dare risposta entro 7 giorni dalla richiesta. Alle operazioni di disamina presenzierà un membro del Consiglio Direttivo.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente

raggiunto tra le parti.

4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Cagliari il quale nominerà anche l'arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 28

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal codice

ETS e dal C.C.

Luigi Porrà

Dottoressa Giovanna Maura Franceschi, Notaio